

convenienza politica, che ci deve consigliare ad accettare l'emendamento stesso.

L'emendamento dell'onorevole Crispi reclama a favore della mutualità quella protezione la quale per certo non le si potrà negare quando si consideri che essa rappresenta il principio che conduce tutti gl'Italiani ad unirsi in una sola famiglia. (*Bisbigli*)

Ed è appunto per effetto di questo principio, cioè la riunione de' deboli per divenir forti, che le società di mutuo soccorso hanno precisamente colla loro opera patriottica grandemente influito allo svolgimento de' nostri destini; ne cito un esempio fra tanti, ed è quello della *Società contro i danni della grandine* in Milano, ossia così detta *Mutua-grandine*. La stessa provvede precisamente a quei generosi figli del popolo i quali sono stati i primi a sostenere le lotte della rivoluzione, e poscia a combattere le battaglie della patria indipendenza.

Ora non saprei come a costoro, i quali sonosi tra loro associati per evitare danni da cui si vedrebbero colpiti senza la loro previdenza, potrebbero estendersi le disposizioni che si vogliono introdurre con questa legge per istabilire un surrogato alla tassa di registro, destinata a colpire il movimento dei valori. Domando io: dov'è il movimento dei valori in una associazione di mutuo soccorso? Certo non si può vederlo, ed è per questo che mi associo all'emendamento dell'onorevole Crispi.

Voci a destra. La chiusura!

DUCHOQUÉ, *commissario regio.* Domando la parola.

Voci. La chiusura! la chiusura!

PRESIDENTE. Domandandosi la chiusura, chiedo se è appoggiata.

(È appoggiata.)

La metto ai voti.

(È approvata.)

Ora, innanzi tutto, metto ai voti la questione pregiudiziale stata proposta dalla Commissione; ove poi non fosse ammessa, metterò a partito l'emendamento del deputato Crispi, il quale è così concepito:

« Art. 37. Le disposizioni di questa legge non sono applicabili alle società di mera beneficenza, e a quelle di mutua assicurazione e di mutuo soccorso di qualunque natura.

« In questa eccezione non van comprese le tontine e le assicurazioni marittime. »

VALERIO. Chiedo la parola.

Vorrei solo pregare la Commissione a ritirare la questione pregiudiziale.

MOSCA. La ritiriamo.

FABRIZI G., *relatore.* Chiedo la parola.

Vorrei semplicemente osservare che la Commissione crede che la questione sia già stata risolta dalla Camera in principio, quando ha rigettato l'emendamento Massarani, e si oppone per questa ragione.

PRESIDENTE. Sta bene: questo è quello che fu avvertito dal deputato Mosca, e si è detto nella discussione.

Se adunque nessuno riprende la questione pregiudiziale, io metterò ai voti l'emendamento del deputato Crispi, di cui poc'anzi ho data lettura.

(Dopo prova e controprova, è rigettato.)

Ora metterò ai voti l'articolo 37, il quale è così espresso:

« Le disposizioni di questa legge non sono applicabili alle società di mera beneficenza e a quelle di mutuo soccorso fra gli esercenti professioni, arti e mestieri. »

SINEO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Parli.

SINEO. Propongo la soppressione delle parole: *tra gli*

esercenti professioni, arti e mestieri. L'articolo resterebbe concepito in questi termini:

« Le disposizioni di questa legge non sono applicabili alle società di mera beneficenza e a quelle di mutuo soccorso. »

Signori, voi avete respinta la proposta più generale che tendeva ad esimere dall'imposta anche le società di mutua assicurazione. In verità le società di mutua assicurazione hanno molta analogia con quelle di mutuo soccorso, ma non sono tutte meritevoli degli stessi riguardi. Se coloro che si associano mutualmente hanno per iscopo di assicurarsi reciprocamente il possesso di una effettiva ricchezza, essi possono essere non ingiustamente tassati. Ben diverse sono le associazioni limitate al mutuo soccorso. Io domando che queste siano esenti da qualunque imposta. Ed in appoggio della mia proposta, signori, io invoco un principio ineluttabile, un principio davanti al quale dobbiamo tutti inchinarci. Sono quattordici anni che si promulgava in questo paese lo Statuto, il quale all'articolo 25 dice:

« Essi (tutti i regnicoli) contribuiscono indistintamente, nella proporzione dei loro averi, ai carichi dello Stato. »

Là, dove non havvi un *avere*, od havvi un *avere* che è già proporzionatamente tassato, lo Statuto non vuole che s'imponga più tassa. È un principio, dico, ineluttabile, il quale certamente doveva trovare qualche difficoltà nella sua applicazione; ma è sempre stato inteso, tra i veri amici del sistema costituzionale, che si sarebbe promossa al più presto possibile la compiuta attuazione di questo grande principio, e che almeno sin tanto che esso non si potesse attuare compiutamente, sarebbesi respinta qualunque nuova legge che contenesse un principio precisamente contrario a quello scritto nella Costituzione. Certamente non si poteva, al promulgarsi dello Statuto, cancellare d'un tratto tutte le antiche imposte, che quasi tutte erano contrarie al principio della Costituzione: ma quando si tratta di sancirne delle nuove, la Costituzione debbe essere rispettata, e noi non possiamo menomamente discostarcene.

Ora che avvenne? Che quando per la esitanza di alcuni, per la cattiva volontà di altri, per la ripugnanza di adottare un'imposta diretta sulla rendita, che colpirebbe tutti con giusta proporzione, per difficoltà che sin qui si credertero insuperabili, si dovette lasciare che molti, la maggior parte anzi degli averi fossero esenti da imposte, si è adottato il mezzo termine di colpire tutti gli *atti* i quali svelavano degli *averi occulti*. A questo sistema suppletivo appartiene la legge attuale, la quale, come diceva l'onorevole Valerio, va dietro certi atti per colpirli.

Ma, signori, se potete colpire certi atti che svelano una ricchezza occulta, voi andrete contro la Costituzione, voi violereste il nostro patto fondamentale, se vi faceste a colpire atti che non isvelano ricchezza nessuna, o che si aggirano intorno a ricchezze le quali sono già proporzionatamente colpite.

Ora, io dico, quando vi è semplicemente un'associazione di mutuo soccorso, sia pure fra esercenti arti, mestieri o professioni, o sia fra altri cittadini, se quest'associazione non viene a svelarvi una ricchezza occulta che non sia precedentemente imposta, voi non potete colpirla d'imposta senza violare la Costituzione.

Egli è questo lo speciale motivo che ho creduto di dover introdurre nella discussione per la parte che non è ancora decisa dalla Camera.

In favore del mio emendamento si riproducono naturalmente e trovano una incontrastabile applicazione i più estesi motivi eloquentemente adottati da parecchi tra i preopinanti.